

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PODISTI BASTIA UMBRA

Sigla:ASPABASTIA

Art. 1) L'Associazione Sportiva Dilettantistica Podisti, con sede in Bastia Umbra – più avanti denominata ASPA BASTIA - , fondata con atto costitutivo del 20 aprile 1978, è una associazione rigorosamente apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro e gli eventuali proventi derivanti dalle attività non saranno, in nessun caso, divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Essa ha lo scopo di contribuire al progressivo miglioramento fisico dei suoi associati e della collettività, attraverso la diffusione dell'amore per lo sport ed in particolare della pratica dell'atletica leggera e del podismo, al duplice fine i migliorare "lo standard" fisico degli associati medesimi e di prospettare, particolarmente ai giovani, modelli di vita sani da contrapporre a tendenze o mode che trascinano verso abitudini pigre e viziose. Il fulcro dell'attività dell'ASPA BASTIA consisterà nella propaganda, nella diffusione e nella pratica, ad ogni livello di età e senza distinzione di sesso o di condizione, della atletica leggera e del podismo, praticati tanto in forma agonistica quanto in quella amatoriale o dilettantistica, intesa quest'ultima come attività che, in ogni stagione e luogo, si inserisca nelle abitudini di vita degli associati, in armonia con le singole capacità fisiche, onde far conseguire un perfetto equilibrio psicofisico.

Art. 2) L'Associazione organizzerà, a questo scopo, manifestazioni di atletica leggera e di podismo aperte a tutti coloro che vorranno parteciparvi, con percorsi differenziati tanto per le gare competitive o agonistiche, quanto per le prove non competitive. Si richiederanno le idonee certificazioni solo per gli atleti che prenderanno parte alle gare competitive. Al fine di incrementare le suddette discipline sportive ed in particolare quelle a carattere amatoriale o dilettantistico, l' ASPA BASTIA userà ogni metodo di propaganda, predisponendo percorsi a distanze brevi, con premi-ricordo per tutti i partecipanti, indipendentemente dai loro tempi di arrivo, purché giunti al traguardo. L' ASPA BASTIA prenderà parte con i suoi iscritti, anche singolarmente, alle manifestazioni di atletica leggera e podistiche, sia a carattere agonistico che dilettantistico, che si terranno nel territorio Nazionale o all'Estero. L'Associazione infine, promuoverà ed organizzerà convegni e manifestazioni, anche settoriali, a carattere didattico, che avranno come tema l'atletica leggera e il podismo, la medicina sportiva ed i vantaggi che dall'attività sportiva si possono conseguire, se praticata con prudente razionalità.

Ciò, per assicurare tanto l'avvio, quanto l'aggiornamento ed il perfezionamento della preparazione degli iscritti e degli aspiranti atleti.

Nel proseguo l'espressione Soci e Socio è da intendersi come sinonimo di Associati e Associato.

Art. 3) L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari; è consentita la partecipazione anche dei Soci Simpatizzanti, ma senza diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal presidente dell'associazione, almeno una volta l'anno entro il mese di aprile e delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e rendiconto economico-finanziario, sugli indirizzi generali dell'associazione e sulle nomine dei componenti il consiglio direttivo nonché su quant'altro di sua spettanza per legge o per statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente, quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o almeno due quinti dei soci aventi diritto di intervento in assemblea, per deliberare esclusivamente sulle modifiche dello Statuto. L'avviso di convocazione della assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere inviato ai Soci con preavviso di almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo raccomandata al domicilio degli associati risultante dal libro dei Soci. L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo telegramma con cinque giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione verrà affisso anche nei locali dell'associazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con le maggioranze di cui all'articolo 21 del Codice Civile. Essa è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano. Per le elezioni alle cariche sociali o per altre delibere, come sarà ritenuto opportuno dal presidente, le votazioni si effettuano a scrutinio segreto. Ogni Socio Ordinario, avente diritto ad intervenire all'assemblea, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare esclusivamente da altro Socio Ordinario o Fondatore, con delega scritta; ogni Socio Ordinario o fondatore non può disporre di più di tre deleghe. Non possono essere rilasciate deleghe ai consiglieri; se rilasciate non sono valide. IL Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri stabilito dall'assemblea dei soci ma non inferiore a tre, compreso il presidente e dura in carica per un triennio. Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario. Le cariche di Tesoriere e di Segretario sono cumulabili tra loro nonché con quella di Presidente o Vice Presidente. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio nella prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario e comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo, all'ammontare della quota associativa annuale e dei contributi ordinari, nonché in merito all'ammissione di nuovi soci, all'esclusione dei soci iscritti, all'attribuzione della qualifica di Socio Ordinario. Il Consiglio Direttivo è validamente

costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica; esso vota a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni, fatta eccezione, per quanto riservato all'assemblea dalla legge o dal presente statuto. In particolare, al Consiglio Direttivo, sotto la guida del presidente, è affidata l'organizzazione di ogni tipo di attività in armonia con il raggiungimento degli scopi sociali, nonché la collaborazione tecnica in occasione di manifestazioni di atletica leggera o podistiche promosse su iniziativa e a spese di Enti, di altre Associazioni, di privati. Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più dei suoi poteri in determinate materie e/o ambiti al Presidente.

Art. 5) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Egli ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della associazione ed è l'organo di esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed ha poteri di iniziativa su tutte le materie demandate alla stesso Consiglio. Al Presidente spettano la firma degli atti sociali. Al Presidente spetta l'applicazione della legge sulla privacy, la tutela dei dati personali e dei dati sensibili degli iscritti e l'obbligo di rendere edotti, oralmente, gli iscritti stessi dell'uso riservato, limitato all'indispensabile, dei loro dati personali, ottenendo il loro consenso scritto. Al Presidente, infine, spetta di osservare e fare osservare l'obbligo di sicurezza e di divieto di accesso ai dati degli iscritti; l'accesso ai dati è consentito soltanto nell'ambito delle finalità dell'associazione.

Art. 6) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue mansioni, ogni volta che ne viene delegato dal Presidente per singole attività o per un periodo determinato e lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, assumendosi tutti gli obblighi che fanno capo al Presidente.

Art. 7) Il Tesoriere tiene il giornale delle entrate e delle uscite denominato "Giornale di Cassa", cura l'esazione dei contributi associativi e di ogni altra somma dovuta o comunque pervenuta all'associazione; esegue i pagamenti disposti dal Presidente e collabora con il Presidente nella apertura, nella gestione e nella chiusura di conti correnti bancari o postali; presenta lo stato di cassa al Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne sia richiesto. Il Segretario verbalizza le adunanze e le deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea; redige le lettere ed ogni atto concernente l'attività dell'associazione; tiene aggiornato il registro degli associati con l'indicazione del domicilio comunicato dall'associato; conserva l'archivio. In caso di impedimento del Tesoriere o del Segretario, ne fa le veci un membro del Consiglio Direttivo incaricato dal Presidente o dal Vice-Presidente.

Art. 8) Possono essere Soci sia cittadini italiani che cittadini stranieri. La qualità di Socio non è trasmissibile ad alcun titolo.

I Soci si distinguono in:

a) Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione,

- b) Soci Ordinari: quelli che, avendo un'età non inferiore agli anni 18 (diciotto), vengono ammessi dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

L'ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati inoltrata al Presidente del Consiglio Direttivo e controfirmata da almeno un Socio Ordinario, quale presentatore.

L'ammissione sarà decisa dal Consiglio Direttivo. I Soci tutti sono tenuti a svolgere le attività previste per il raggiungimento dei fini sociali, partecipando alle attività organizzate dalla associazione.

La qualifica di Socio Ordinario viene meno per:

- 1) dimissioni; 2) esclusione; 3) decadenza.

Le dimissioni debbono essere comunicate al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata. I Soci dimissionari non hanno diritto ad alcun rimborso della quota annuale pagata.

Le cause di esclusione sono deliberate dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per violazione da parte dell'Associato degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dalla inosservanza di un comportamento corretto nelle relazioni con gli altri Associati o verso l'Associazione.

Causa di decadenza è il mancato o ritardato pagamento per oltre sessanta giorni della quota annuale a partire da quando la stessa è stata richiesta dal Consiglio Direttivo.

L'importo della quota associativa annuale viene determinata dal Consiglio Direttivo.

- c) Soci Simpatizzanti: coloro che, avendo un'età non inferiore agli anni 14 (quattordici), simpatizzano per l'Associazione, (per lo più parenti di Soci Ordinari), sono ammessi a partecipare alle attività dell'Associazione, alle adunanze e alle feste. Essi verseranno una quota annuale pari alla metà di quella dei Soci Ordinari. Possono partecipare alle Assemblee dei Soci, intervenendo nelle discussioni, previa autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, in relazione all'argomento trattato. Essi non hanno diritto di voto. Le modalità per l'ammissione e per il recesso sono uguali a quelle previste per i Soci Ordinari.
- d) Parenti dei Soci: di cui alle lettere a) e b), sono ammessi, senza alcun limite di età, a partecipare alle gite e alle feste dell'Associazione, versando solo la quota delle singole gite o feste purché parenti o affini dei Soci fino al 4° grado e nel rispetto delle norme di decoro e di civile convivenza.
- e) Soci Benemeriti: vengono nominati dall'Assemblea alla unanimità coloro che, pur non facendo parte dell'Associazione, si sono particolarmente distinti per una loro pregevole attività dedicata all'Associazione o, in campo locale ossia nell'ambito del Comune di Bastia Umbra, si siano resi in qualsiasi modo benemeriti nel raggiungimento dei fini istituzionali – podismo agonistico o

amatoriale – di questa Associazione. La carica, avendo contenuto squisitamente morale, è puramente onorifica e non prevede alcuna attività entro l'Associazione, salvo eventuali iniziative del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra i soci e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da due membri scelti nell'ambito dell'Associazione, uno per ciascuna dalle parti interessate, mentre il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo sarà scelto tra persone al di fuori dello stesso. Il Collegio Arbitrale, al quale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali, giudica secondo equità. Il lodo è inappellabile e la sua efficacia rimane entro l'ambito dell'Associazione. Nella prima riunione gli arbitri debbono indicare la sede dell'arbitrato. Circa i limiti del Collegio, si richiama l'art. 5 dell'Atto Costitutivo.

Art. 10) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati, nonché per i motivi previsti dal Codice Civile. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o che prende atto dei motivi che sono causa dello scioglimento stesso nomina uno o più liquidatori che potranno anche essere scelti tra non soci stabilendo le modalità della liquidazione nonché i poteri del liquidatore stesso. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo l'art. 7 dell'Atto Costitutivo.